

Firmato digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], integrato da motivi aggiunti, proposto da

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento, previa sospensiva,*

con il ricorso introduttivo:

1. dell'atto privo di estremi, notificato in data [REDACTED] con il quale, il Dipartimento della P.S., in relazione alla procedura concorsuale finalizzata alla "Assunzione di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo - D.C.P. 03/06/2019 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – del [REDACTED]  
ha emesso il giudizio di non idoneità, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.M. 28  
aprile 2005, nr. 129, propedeutico all’emanazione del provvedimento di esclusione  
dal Concorso in argomento e definitivo, nei confronti della ricorrente, asseritamente  
gravata da “(...) [REDACTED]

[REDACTED] ai sensi dell’art. 3, comma 2, riferimento Tabella  
1, punto 8, lettera b, del D.M. 30/06/2003, N. 198 (...)” nonché di ogni altro atto  
presupposto, collegato, connesso e conseguente, tra cui:

2. la scheda di valutazione psichica a firma del Medico superiore della Polizia di Stato, Dr.ssa Raffaella Longobardi, datata [REDACTED]
3. il verbale della Commissione Medica per l’accertamento dell’idoneità psico – fisica al servizio di Polizia, datato [REDACTED] a firma dei Medici Principali della Polizia di Stato Dr. Pino Guerrisi, Dr. Valerio Angelucci, Dr. Pasquale Vallefucio, Dr.ssa Cinthia Mancino (quali componenti) e del Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato Dr.ssa Antonia Liaci (quale Presidente);
4. gli emanandi graduatoria finale degli idonei e provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso in esame;
5. l’art. 3, comma 2, riferimento Tab. 1, punto 8 lettera “b” del D.M. 30 giugno 2003 n. 198 e dell’art. 5, comma 9 del D.M. 28 aprile 2005, nr. 129 nell’interpretazione resa dall’Amministrazione e,  
con i motivi aggiunti:
6. della graduatoria di merito, ovvero dell’elenco finale dei 1515 aspiranti da avviare ai prescritti corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicata con decreto N. 333-B/12E.10.19, in data 13 febbraio 2020 (Direzione Centrale per le Risorse Umane Ufficio Attività Concorsuali) a firma del Capo della Polizia nella sua veste di Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ostesa il giorno seguente sul sito istituzionale della Polizia di Stato e dell’atto di approvazione della predetta graduatoria.

██████████  
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l'art. 25 del d.l. 137/2020, conv. con mod. in legge 18 dicembre 2020, n.176;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica da remoto del giorno ██████████ il Cons.

Mariangela Caminiti e presenti per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso introduttivo la signora ██████████ riferisce di aver partecipato al concorso per l'assunzione di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo – ex D.C.P. 03/06/2019 - come da decreto (Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attività Concorsuali n. 33348/ 12E.1.0.19/ 14269) a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 18 maggio 2017.

Espone che si è sottoposta agli accertamenti psicofisici e alla valutazione psichica, sostenendo un colloquio con un solo perito selettore, al cui esito è stata giudicata non idonea, come da unita scheda di valutazione psichica, con il seguente giudizio diagnostico di cui al verbale in data ██████████ “(...) ██████████

██████████ (...)”, ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, lettera b, del D.M. 30/06/2003, N. 198 (...).”

1.1. Avverso tale giudizio di inidoneità ha proposto ricorso deducendo articolati motivi di impugnazione: 1) *Eccesso di potere per carenza, inadeguatezza della motivazione, irragionevolezza, travisamento dei fatti, perplessità e contraddittorietà dei giudizi e delle diagnosi, errore sui presupposti, inattendibilità, ingiustizia manifesta. Illegittimità per violazione dell'art. 97 Cost. (buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa) e dell'art. 3 della legge*

7 agosto 1990, nr. 241 e ss.mm. (motivazione del provvedimento): la diagnosi del giudizio di inidoneità sarebbe smentita da certificazioni medico specialistiche acquisite nel corso dell'istruttoria nonché da relazioni peritali, tra cui una prodotta da struttura sanitaria pubblica, acquisite dopo l'esclusione dalla procedura. Il colloquio sostenuto con l'unico selettore non avrebbe tenuto conto della storia professionale e personale della ricorrente - in servizio come VFP e sottoposta a valutazione psicologica presso l'Esercito, studentessa universitaria, sportiva e donna realizzata dal punto di vista relazionale - rilevando una situazione psichica distante dal giudizio di inidoneità tanto da sembrare quello di un'altra candidata. Espone di aver ottenuto elogi e compiacimenti dai superiori nel corso del servizio militare ed inoltre allega relazione medico specialistica relativa alla visita a cui si è sottoposta presso l'Azienda ospedaliera [REDACTED]

[REDACTED] che ha riscontrato l'assenza di disturbi psicopatologici di rilievo. Tale giudizio sarebbe anche confortato da ulteriore relazione peritale, che allega.

*2. Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, lettera b, del D.M. 30/06/2003, n. 198 nell'interpretazione fornita dall'Amministrazione, anche in relazione al D.M. 4 giugno 2014, ovvero della Direttiva Tecnica dell'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 ("imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare") ed all'art. 89 del D.Lgs 15 marzo 2010, nr. 89 ("Compiti delle Forze Armate");*

*- Eccesso di potere per errore e/o carenza dei presupposti, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto stante l'assenza della riscontrata anomalia, difetto ed insufficienza di istruttoria ed errore nel metodo di accertamento; Eccesso di potere per carenza e/o insufficienza, irragionevolezza, genericità, illogicità, erroneità, contraddittorietà, apoditticità ed incongruità della motivazione; Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e sviamento: il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche da un punto di vista formale, ovvero per violazione ed erronea applicazione del D.M. 30.06.2003 n. 198, in*

██████████

quanto la condizione richiamata nel verbale gravato non sarebbe testualmente annoverata, né annoverabile per analogia, tra quelle riferite dal D.M., con conseguente erroneità del giudizio. La diagnosi, determinata unicamente dal colloquio in assenza di riscontro testologico, sarebbe caratterizzata da superficialità e infondatezza in mancanza di una valutazione della commissione. Inoltre ribadisce che il giudizio di non idoneità risulterebbe manifestamente arbitrario, illogico, irragionevole e ingiusto oltre che contraddittorio e contrario alla reale situazione di fatto, così come comprovato dalla relazione redatta dalla struttura sanitaria pubblica.

Conclude la ricorrente con la richiesta di annullamento del giudizio impugnato previa istanza istruttoria e sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

1.2. Si è costituito in giudizio in resistenza il Ministero dell'interno intimato, con comparsa di stile.

1.3. Con ordinanza collegiale n. ██████████ è stata disposta la verifica affidando l'incarico alla Commissione sanitaria di appello dell'A.M. di Roma.

1.4. L'Organo verificatore ha depositato in data ██████████ il verbale della Commissione medico legale incaricata della verifica che ha sottoposto ad accertamento sanitario la ricorrente, alla presenza del medico della P.S, e in particolare a valutazione psicometrica, a visita specialistica psichiatrica ed ha concluso esprimendo l'insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la predetta inidoneità, dopo aver acclarato la negatività dell'obiettività psichiatrica.

2. Con atto recante motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito, pubblicata nelle more, di cui al decreto del Ministero dell'Interno n. ██████████ ed ha dedotto vizi e motivi di illegittimità derivata.

2.1. Con ordinanza n.3 ██████████ è stato disposto l'incombente della integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei vincitori della procedura ed è stata fissata per la discussione del merito l'odierna udienza pubblica. Il predetto incombenza è stato eseguito da parte ricorrente, come risulta in atti.

2.2. Il Ministero resistente ha depositato documentazione relativa al procedimento e memoria difensiva con la quale si è opposto al ricorso alla luce della legittimità dell'operato della Commissione concorsuale nel giudizio espresso avente natura discrezionale, irripetibile e infungibile. Tra l'altro la valutazione dell'organo verificatore non potrebbe assumere alcuna rilevanza pena la violazione dei principi del tempus regit actum e della parità di trattamento dei concorrenti.

2.3. Con memoria conclusionale la ricorrente ha contestato le argomentazioni della resistente ed ha insistito sulla propria posizione difensiva e sulla illegittimità ed erroneità del giudizio impugnato alla luce dei referti e certificazioni positivi allegati, confermati anche dall'accertamento in sede di verifica ed ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Alla udienza pubblica da remoto del [REDACTED] la causa è stata trattenuta in decisione.

3. La controversia verte sulla idoneità psico-fisica della ricorrente a svolgere il servizio di agente di Polizia di Stato, a seguito della partecipazione al concorso pubblico sopra indicato ed essendo stata giudicata non idonea dalla Commissione medica preposta all'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici.

Il giudizio di non idoneità è stato espresso dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici con la seguente motivazione: [REDACTED]

[REDACTED] ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, lettera b, del D.M. 30/06/2003, N. 198 (...)"

3.1. Avverso il provvedimento di esclusione parte ricorrente ha contestato, nella sostanza, la sussistenza dei presupposti alla base del giudizio di inidoneità ed ha censurato la illegittimità di tale giudizio, ritenendolo erroneo e contraddittorio sia per la carenza dei presupposti di fatto, in quanto smentito dalla certificazione medica proveniente da struttura sanitaria pubblica, in atti, attestante l'assenza di sintomi psicopatologici, sia sul metodo di accertamento, per il mancato rispetto del protocollo metodologico di riferimento e come emergente dalla valutazione

██████████

concorsuale non corrispondente alle patologie individuate dalla disciplina in materia 3.2. Il ricorso, ricevibile e ammissibile in rito, si palesa fondato in relazione al predetto assorbente motivo di impugnazione.

In esecuzione della sopra richiamata ordinanza istruttoria, non impugnata, l'Organo incaricato della verificaione ha sottoposto l'interessata a visita medico-legale ed ha eseguito valutazione psicometrica e visita psichiatrica eseguiti da diversi medici specialisti, esprimendo il giudizio di idoneità con la seguente diagnosi: *"Attuale obiettività psichiatrica negativa"* ed ha concluso in senso difforme rispetto a quanto riportato nel verbale redatto dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici concorsuali; la Commissione medico legale si è quindi espressa esplicitamente con parere medico legale di *"insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la predetta inidoneità"* dell'interessata. E' seguita con ordinanza n. ██████████

██████████ la fissazione dell'udienza pubblica per la discussione del merito e l'autorizzazione della ricorrente alla notifica per pubblici proclami, senza opposizione da parte dell'Amministrazione.

Osserva il Collegio che, in linea di principio, per il prevalente orientamento giurisprudenziale, le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnico-amministrativa; d'altra parte, come è noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto; tale è il caso di specie, laddove le censure proposte con il ricorso, assistite da elementi di prova, ravvisati nella certificazione medica specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica allegata al ricorso, hanno reso necessario un approfondimento istruttorio.

Né varrebbe obiettare la non genericità del contestato giudizio di inidoneità e l'accuratezza istruttoria e quindi la validità dell'accertamento concorsuale, atteso che la verificaione eseguita dall'Organo di medicina militare, come risulta dal verbale e dai riferimenti ivi contenuti, si è articolata nell'accertamento complesso

con valutazione psicometrica e visita psichiatrica svolte da diversi specialisti e il risultato della verifica, dal quale il Collegio giudicante non ha motivo di discostarsi, ha smentito la valutazione di inidoneità psico-fisica espressa dalla Commissione esaminatrice concorsuale.

Trattandosi di un accertamento clinico, oggettivamente riscontrabile, non è precluso al giudice amministrativo verificarne la correttezza, atteso che la verifica disposta nella fase istruttoria non esorbita dai limiti del giudizio di legittimità, consentendo, mediante il controllo sulla correttezza delle regole tecniche seguite dalla Commissione esaminatrice, di far emergere l'errore di fatto consistente nel travisamento della condizione di salute psico-fisica dell'interessata.

Sul punto va rilevato che l'accertamento successivo alla selezione concorsuale neppure viola i principi della "par condicio" e del "tempus regit actum", come sostenuto dalla resistente. Nel caso specifico la condizione di salute psichiatrica è oggettivamente verificabile anche con un accertamento a posteriori, non potendo mutare significativamente nel breve periodo. Neppure si può ritenere che un soggetto mentalmente disturbato possa dissimulare la propria condizione di disagio psichico nel corso di una visita clinica eseguita da specialisti in medicina neurologica e psichiatrica (rilevando il contenuto opposto delle relazioni mediche all'esito degli accertamenti somministrati, quella concorsuale e quella della verifica).

4. In ragione delle predette considerazioni, si deve ritenere illegittimo il provvedimento in impugnativa, siccome basato su un errato presupposto di fatto sul quale la resistente Amministrazione ha fondato il giudizio di "non idoneità", risultato smentito dalla successiva visita medico-legale cui l'interessata è stata sottoposta.

Di conseguenza, il ricorso introduttivo deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato il provvedimento recante il giudizio di non idoneità al servizio di P.S. impugnato dalla ricorrente, con conseguente ammissione della stessa alle successive fasi della procedura.

Dall'accertata illegittimità del suddetto provvedimento di esclusione dalla procedura consegue la illegittimità anche della graduatoria definitiva del concorso, impugnata con l'atto recante motivi aggiunti, nella parte in cui non prevede la possibile inclusione in essa della ricorrente, per il caso in cui, superata la successiva fase concorsuale, la stessa possa rientrare tra i vincitori.

Le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, possono essere interamente compensate tra le parti costituite; il costo della verifica deve essere posto a carico della Amministrazione resistente e l'importo dovrà essere corrisposto all'Organo verificatore con le modalità indicate nella nota allegata al verbale di verifica depositato in atti e liquidato, nella misura ritenuta congrua indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sull'atto recante motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.

Pone a carico della Amministrazione resistente le spese della disposta verifica, liquidate in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00).

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

██████████  
Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno ██████████

██████████ con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Mariangela Caminiti**

**IL PRESIDENTE**

**Salvatore Mezzacapo**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.